

RINNOVO CQC. OBBLIGO DELL'ESAME PER COLORO PRESENTANO UNA RICHIESTA DI RINNOVO DOPO DUE ANNI DALLA FREQUENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE PERIODICO.

Con circolare prot. 5212 del 12 febbraio 2021, la Direzione generale della Motorizzazione ha chiarito che la disposizione secondo la quale coloro che hanno frequentato i corsi di formazione periodica, ma che fanno trascorrere due anni dalla scadenza di validità della loro CQC senza chiederne il rinnovo devono sostenere l'esame di ripristino - introdotta espressamente dalla circolare del 19 novembre 2019, prot. 35677 - **non ha effetto retroattivo e si applica solo a decorrere dal 20 novembre 2021** (cioè due anni dopo l'entrata in vigore della menzionata circolare).

Al riguardo la circolare chiarisce ulteriormente che *“la disposizione in esame si applicherà a decorrere dal 20 novembre 2021 nei confronti dei titolari di qualificazione CQC che, avendo seguito un corso di formazione periodica conclusi entro il 20 novembre 2019 (primo giorno di applicazione delle disposizioni di cui alla citata circolare - quella del 19 novembre 2019 ndr.), non avranno alla predetta data del 20 novembre 2021 provveduto a richiedere il rinnovo del documento comprovante la qualificazione in parola (patente CQC o CQC card)”*.

Va infine ricordato che per *“esame di ripristino”*, il DM 20 settembre 2013 che disciplina la CQC intende lo stesso esame per il primo conseguimento della CQC (cfr. art. 13, comma 11 e art. 11, comma 1).

Si riporta il testo della circolare della Motorizzazione 12 febbraio 2021.

Circolare Motorizzazione prot.5212 del 12 febbraio 2021

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO